Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 27 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 ottobre 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1969
registro n. 32 Difesa, foglio n. 47

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CALANDRI Giovanni, nato ad Andora (Savona) l'8 aprile 1915, sottotenente del gruppo Bande « Amara » (A. O.). — Ufficiale addetto ad un comando tattico chiedeva ed otteneva di sostituire nel comando di una banda indigena regolare collega rimasto ferito in un combattimento. Durante un attacco in forze ribelli trascinava con esempio i suoi ascari al contrassalto. Rimasto ferito ad un braccio insisteva con impeto nell'azione infliggendo al nemico gravi perdite, finchè rimasto ancora ripetutamente ferito era costretto ad abbandonare il campo — Uolchefit, 17 giugno 1941.

MEDAGLIA DI BRONZO

PASQUINI Luigi, nato a Castiglione dei Pepoli (Bologna) il 21 giugno 1915, soldato 6ª compagnia di sanità. — Componente di una colonna di truppa appiedata in ripiegamento, in difficili condizioni climatiche ed ambientali si prodigava nella sua opera umanitaria di assistenza ai feriti, sotto l'intenso fuoco nemico. In seguito prendeva parte, volontariamente, ad aspri e sanguinosi combattimenti impegnati contro forze nemiche accerchianti. — Popowka-Arbushow-Tscherkowo (Fronte russo del Don), 21 dicembre 1942-16 gennaio 1943.

CROCE AL VALOR MILITARE

CENCIONI Albino, nato a Sutri (Viterbo) il 20 gennaio 1920, soldato 141ª compagnia cannoni. — Conduttore di autocarro, sotto bombardamento e mitragliamento aereo nemico, effettuava in linea urgenti trasporti di viveri e munizioni. Provvedeva personalmente, sotto il fuoco nemico, allo scarico delle munizioni presso una batteria già accerchiata riuscendo poi a disimpegnarsi. Attaccata la colonna di cui faceva parte, da carri armati, si distingueva per calma e sprezzo del pericolo. — Dedin-Makaroff (Fronte russo del Don), 10-21 dicembre 1942.

RONZINI Rodolfo, nato a Castiglion Fiorentino (Arezzo) il 21 luglio 1920, caporale 340° raggruppamento artiglieria guardia alla frontiera. — Si distingueva per ardire e sprezzo del pericolo assolvendo sempre con intelligenza e audacia compiti affidatigli. Nella notte sul 12 ottobre 1941, otteneva di accompagnare il proprio ufficiale il quale, staccatosi dal grosso della pattuglia, si inoltrava nelle fortificazioni nemiche. Spingendosi arditamente avanti, giungeva a ridosso del reticolato nemico e rilevava dati di notevole importanza sulla fortificazione campale avversaria, assolvendo magnificamente il compito affidatogli. — Zona d'assedio di Tobruk, 10-12 ottobre 1941.

SACCO Ettore, nato a Genova il 13 marzo 1905, capitano medico 105° nucleo chirurgico. — Direttore di nucleo chirurgico in posto molto avanzato, durante sette giorni di aspra lotta si prodigava con nobilissima, illimitata abnegazione nel soccorrere i feriti. Sotto violenta azione aerea nemica che colpiva e mitragliava l'ospedale, rimaneva impassibile al suo posto, in sala operatoria, dando prova di sereno ardimento, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Kusmenkoff (Russia), 11-17 dicembre 1942.

(500)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **1181.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Dante Alighieri » di Pieris San Canzian d'Isonzo.

N. 1181. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Dante Alighieri » di Pieris San Canzian d'Isonzo (Gorizia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 10. — CARUSO

LEGGE 11 febbraio 1970, n. **34.**

Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, modificata con la legge 20 ottobre 1960, n. 1227, con la legge 23 ottobre 1960, n. 1239, con la legge 22 novembre 1961, numero 1286, con la legge 14 maggio 1965, n. 498, e con la legge 27 luglio 1967, n. 668, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, non si applicano sugli importi complessivi mensili dei premi di lavoro, del premio di maggior produzione e del premio industriale sostitutivo del premio di operosità previsto dagli articoli 58 e 59 delle precedenti disposizioni sulle competenze accessorie.

Art. 3.

Salvo che non sia diversamente stabilito dalle singole disposizioni, gli importi delle competenze di cui agli articoli 26, 30, 36, 37 punto *A*), 38, 39, 40, secondo comma, 45, 46, 47, secondo comma, 49, 65, 66, 68 e 69 vanno corrisposti integralmente dal 1° gennaio 1971.

Le disposizioni di cui al Capo IX dell'allegato alla presente legge hanno piena efficacia dal 1° gennaio 1969, fatta eccezione per l'indennità oraria prevista dal secondo comma dell'articolo 62, il cui importo va corrisposto integralmente dal 1° gennaio 1971.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1960, n. 182, è sostituito dal seguente:

« Detto assegno giornaliero per assenza per malattia sarà valutato come segue:

a) per il personale che percepisce usualmente il premio industriale previsto dagli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie vigenti l'assegno sarà pari al premio stesso fruito all'inizio della malattia;

b) per il personale di condotta, di scorta dei treni, navigante e per quello che lavora a premio di maggior produzione l'assegno sarà uguale a quello stabilito, per ciascuna giornata di congedo annuale, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in applicazione dell'articolo 86, settimo comma, dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato ».

Art. 5.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1969, i premi di lavoro di cui agli articoli 38 e 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, il premio di maggior produzione di cui all'articolo 65 e il premio industriale di cui agli articoli 66 e 67 spettano in misura corrispondente al trattamento normalmente fruito per le singole qualifiche od utilizzazioni al 31 dicembre 1968 rispettivamente a titolo di premi di lavoro, di premio di maggior produzione e di premio di operosità, al netto della decurtazione indicata dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, maggiorato di un terzo della differenza fra il trattamento spettante al 1° gennaio 1971, per premi di lavoro, premio di maggior produzione o premio industriale secondo le misure stabilite con la presente legge, e quello sopra cennato al netto della predetta decurtazione.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1970 la maggiorazione di un terzo prevista dal comma precedente è raddoppiata.

Per le rimanenti competenze accessorie di cui agli articoli indicati nel precedente articolo 3, ove non sia diversamente stabilito nella singola disposizione che disciplina la competenza, i miglioramenti derivanti dalle misure fissate con la presente legge spettano nella misura di un terzo dal 1° gennaio 1969 e di due terzi dal 1° gennaio 1970.

Per il personale appartenente al gruppo dei gestori ed ausiliari ed a quello del personale di vigilanza le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1° settembre 1969.

Le norme di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e quelle relative alla determinazione delle misure delle competenze da corrispondere alle previste decorrenze sono emanate con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, entro i limiti complessivi di spesa per gli anni finanziari 1969 e 1970 stabiliti all'articolo 7.

Art. 6.

Per l'anno finanziario 1969 il Ministro ha facoltà di disporre per la liquidazione forfetaria dei miglioramenti derivanti dall'applicazione della presente legge, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 7.

Art. 7.

L'onere derivante dalla presente legge valutato per l'anno 1969 in milioni 9.500, per l'anno 1970 in milioni 19.000 e per l'anno 1971 in milioni 28.300, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

L'onere complessivo di lire 28.500 milioni, relativo agli anni finanziari 1969 e 1970, sarà portato in aumento al disavanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1970 ed alla sua copertura si provvederà con le operazioni di prestito di cui all'articolo 72 della legge 24 dicembre 1969, n. 986.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

ALLEGATO

Disposizioni sulle competenze accessorie

CAPO I

INDENNITA' DI TRASFERTA

Art. 1.

(*Generalità - Residenza*)

L'indennità di trasferta è corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori.

L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi è obbligato a raggiungere sollecitamente la località di lavoro.

La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalità da stabilirsi dall'Azienda

Per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appartiene.

Per residenza dei sorveglianti della linea, si intende la sede dell'ufficio del sorvegliante.

Per residenza dei capi squadra della linea, degli operai dell'armamento, dei cantonieri e del rimanente personale della linea si intende il cantone al quale appartiene il personale stesso, ad eccezione dei cantonieri in servizio permanente di guardalinea, per i quali la residenza è costituita dalla tratta di linea normalmente affidata alla loro sorveglianza.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta.

Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero è disciplinato da apposite disposizioni di legge.

Art. 2.

(Misura dell'indennità di trasferta e criteri per la sua attribuzione)

Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

1) Direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimentale	L.	240
2) Ispettore capo superiore, ispettore capo	»	204
3) Ispettore principale, ispettore 1ª classe	»	178
4) Ispettore	»	157
5) Segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate, segretario superiore e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo stazione superiore e qualifiche equiparate	»	170
6) Rimanente personale di concetto degli uffici, dirigenti dell'esercizio e gestore capo; applicato capo e qualifiche equiparate, applicato principale e qualifiche equiparate, applicato e qualifiche equiparate; assistente principale di stazione, gestore di 1ª classe, alunno d'ordine *ad personam*, aiutante *ad personam*, capo treno di 1ª classe, capo treno, macchinista di 1ª classe, macchinista, macchinista T.M., sottocapo tecnico *ad personam*, 1° nostromo, capo motorista, capo elettricista . .	»	140
7) Aiuto applicato e qualifiche equiparate; assistente di stazione, gestore, manovratore capo, deviatore capo, conduttore p.le *ad personam*, conduttore, aiuto macchinista, verificatore, operaio specializzato, 2° nostromo, motorista di 1ª classe, elettricista di 1ª classe . .	»	122
8) Aiutante e qualifiche equiparate, commesso *ad personam*, usciere capo e qualifiche equiparate; capo squadra manovratori, capo squadra deviatori, assistente viaggiante, aiuto macchinista T.M., capo squadra della linea, operaio dell'armamento, operaio qualificato di 1ª classe, operaio qualificato, capo squadra manovali, marinaio scelto, carpentiere di 1ª classe, motorista, fuochista *ad personam*, elettricista, carpentiere	»	102
9) Restante personale	»	95

Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6, le suindicate misure orarie dell'indennità di trasferta spettante sono maggiorate del 50 per cento.

Per le missioni compiute in località distanti meno di 10 chilometri e almeno 3 chilometri dalla residenza, le suddette misure orarie dell'indennità di trasferta sono ridotte del 50 per cento.

L'indennità di trasferta, nelle misure previste nei precedenti commi, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni di durata inferiore a cinque ore e per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località di residenza.

Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti il medesimo giorno solare.

Per le ore di missione interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennità di trasferta anche se la durata complessiva della missione è inferiore a 5 ore.

Art. 3.

(Missioni continuative)

L'indennità di trasferta è ridotta del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione continuativa nella stessa località eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione continuativa si protragga, sempre nella medesima località, oltre i 180 giorni, l'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione che si compie nella medesima località anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni.

Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini dell'interruzione.

Le missioni saltuariamente ripetute in una medesima località non si considerano continuative quando nel mese solare non raggiungano complessivamente dieci periodi di 24 ore.

Il cambiamento di località rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, sempreché la distanza minima calcolata fra la vecchia e la nuova località di lavoro sia di almeno 10 chilometri.

Le disposizioni di cui al presente articolo non riguardano le missioni di durata inferiore a 24 ore.

Art. 4.

(Qualifiche e promozioni)

La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni a ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione già decorsi alla data di deliberazione della promozione o della sistemazione.

Art. 5.

(*Computo delle distanze - Riposo dopo viaggi di lunga durata*)

Il computo chilometrico della distanza fra la residenza e la località di missione deve essere fatto fra le stazioni ferroviarie di partenza e di arrivo, nel caso di percorso in ferrovia, e fra le stazioni ferroviarie della residenza e della località di missione fra loro più prossime in caso di percorso per via ordinaria con un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia.

Se l'ufficio o l'impianto si trovano in una località isolata si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e la sede dell'ufficio o impianto.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra, le distanze si computano dalla casa municipale del comune dove è la sede dell'ufficio o impianto, o dalla sede dell'ufficio o impianto se questo si trovi in una frazione o località isolata.

Per i viaggi compiuti lungo la linea, in località non collegate con la residenza da un regolare servizio di linea, dal personale che risiede presso le stazioni e presso i cantoni, le distanze si computano dal limite della stazione e del cantone di appartenenza.

Se il dipendente viene comandato in missione in una località compresa tra la residenza e la località di dimora autorizzata, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località che risulta più prossima al luogo di missione.

Nel caso, invece, che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze medesime si computano da quest'ultima località.

Se la missione ha inizio e termine nella località di residenza, senza sosta nella località di dimora, le distanze si compuntano dalla residenza.

Al personale comandato in missione in località distanti dalla residenza più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, con titolo all'indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

Agli effetti della liquidazione dei compensi, indennità o rimborsi commisurati alla distanza, le frazioni di chilometro superiori a 500 metri si arrotondano al chilometro e si trascurano negli altri casi.

Art. 6.

(*Computo della durata della missione*)

Se per raggiungere la località di missione e per rientrare in residenza il dipendente fa uso dei treni, la durata della missione si misura sulle ore di partenza e di arrivo dei treni in base all'orario normale, senza tener conto di eventuali ritardi, eccettuati quelli derivanti da interruzione di linea.

Se il dipendente deve raggiungere la località di missione per via ordinaria, servendosi di un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia, la durata della missione va calcolata sulla base delle ore effettive di partenza e di rientro.

Quest'ultimo criterio si applica anche per il calcolo della durata della missione in caso di viaggi compiuti con mezzi di locomozione forniti gratuitamente dalla Azienda o con mezzi di trasporto noleggiati.

Per i viaggi compiuti a piedi o con mezzi propri, la durata della missione va calcolata dall'ora di uscita dal perimetro o dal limite della residenza all'ora in cui, al ritorno, viene ripassato il perimetro o il limite della medesima.

Per le missioni svolte in località comprese fra quella di dimora autorizzata e la residenza, o situata su una linea da essa diramantesi, la durata della missione è quella compresa fra l'ora d'arrivo nella località intermedia e l'ora di partenza dalla medesima, a meno che la missione si effettui con partenza e rientro nella località di residenza, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

Per le missioni svolte in località ubicata oltre quella di dimora autorizzata, la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza o di transito dalla località di dimora e l'ora di transito o rientro nella medesima, salvo che la missione abbia inizio e termine nella località di residenza, senza sosta in quella di dimora, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

Art. 7.

(*Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni - Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine*)

Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere più missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento per i giorni di missione che nel mese eccedono i quindici.

Detta riduzione non si applica per i giorni di missione da considerare agli effetti della riduzione prevista dal primo comma dell'articolo 3.

Al personale residente in territorio italiano che si reca in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero, l'indennità di trasferta compete nella misura e con le modalità previste per l'interno del Paese. Tuttavia, per dette missioni compete l'indennità di trasferta nella misura prevista al terzo comma dell'articolo 2 anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la località di missione è inferiore a 3 chilometri.

Art. 8.

(*Congedo, infortunio, malattia durante la missione o durante il servizio comunque svolto fuori residenza*)

In caso di congedo durante la missione, le corrispondenti assenze dal servizio, computate a giornate intere o, eccezionalmente, a mezze giornate, vengono dedotte dal periodo di missione.

Se il dipendente in congedo è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza.

Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, l'indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovi nell'impossibilità di restituirsi in residenza, sempreché non sia ricoverato in ospedale a spese dell'Azienda stessa, nel qual caso si corrisponde l'indennità di trasferta ridotta ad un terzo.

Il direttore generale può concedere il trattamento previsto nel precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovino nell'impossibilità di restituirsi in residenza; in questi casi il ricovero in ospedale a carico dell'Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali (ENPAS) equivale a quello a carico dell'Azienda previsto nel comma precedente.

Art. 9.

(Dipendenti che si recano fuori residenza perchè citati in giudizio come testimoni)

Al dipendente che, citato in giudizio come testimone, debba recarsi fuori residenza, è corrisposta l'indennità di trasferta quando sia chiamato a deporre:

a) a richiesta dell'Azienda ferroviaria in cause civili;

b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o dall'Azienda ferroviaria, in procedimenti penali nei quali l'Azienda sia citata o volontariamente intervenuta come civilmente responsabilie;

c) a richiesta del pubblico ministero o dell'Azienda ferroviaria, in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Azienda o nei quali essa risulti parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

d) a richiesta del pubblico ministero o di una parte in cause civili o in procedimenti penali, quando il dipendente sia chiamato a testimoniare su fatti dei quali è a conoscenza a causa delle mansioni svolte;

e) nelle inchieste di cui alla legge sugli infortuni sul lavoro per infortuni avvenuti in occasione del servizio ferroviario.

Il dipendente è tenuto a riscuotere l'indennità stabilita dalle tariffe giudiziarie ed a versarne il relativo importo all'Azienda.

Il dipendente ha, inoltre, l'obbligo di versare l'importo del viaggio in seconda classe, quando abbia viaggiato con biglietti gratuiti, compresi quelli di concessione personale ordinaria, i quali nel caso speciale, sono considerati concessioni attinenti il servizio.

Art. 10.

(Altri casi in cui compete l'indennità di trasferta)

E' concessa l'indennità di trasferta al dipendente che si rechi fuori residenza:

a) perchè leso in infortunio sul lavoro o perchè scelto dal pretore a rappresentare l'infortunato, quando l'uno e l'altro siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;

b) perchè imputato d'infortunio sul lavoro in danno di altri dipendenti o di terzi, quando sia citato a comparire davanti all'autorità giudiziaria e sempreché venga mandato esente da pena;

c) per recarsi alle preture onde asseverare verbali di contravvenzione o deporre nel relativo procedimento;

d) per deporre in inchieste amministrative;

e) per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire; è concessa anche in occasione di esami di promozione o di passaggio di qualifica, sempreché risulti conseguita l'idoneità, e per le prescritte visite mediche;

f) per visite e cure mediche ordinate dall'Azienda salvo che il dipendente sia ricoverato a spese di questa in appositi istituti per cura o accertamento delle conseguenze d'infortunio sul lavoro, nel qual caso l'indennità di trasferta compete nella misura ridotta ad un terzo;

g) per presentarsi al consiglio di disciplina, al comitato di esercizio o alla commissione disciplinare di servizio, quando sia stato prosciolto da ogni addebito.

Art. 11.

(Viaggi e rimborso delle spese di viaggio)

Al personale comandato in missione compete, per i percorsi da compiere sulle ferrovie dello Stato, il biglietto gratuito relativo alla 1ª o alla 2ª classe in relazione a quanto previsto dal regolamento sulle concessioni di viaggio.

Per i viaggi effettuati con i piroscafi compete il rimborso dei biglietti della classe in cui il dipendente è ammesso a viaggiare a norma delle disposizioni emanate dal direttore generale.

Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizio di linea, quando l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal superiore che ha disposto la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la località in cui la missione sia stata compiuta, spetta il rimborso dell'intera spesa occorsa.

In ogni caso il rimborso delle spese di trasporto è limitato all'importo di quelle effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo superiore o qualifiche più elevate compete il rimborso del « diritto fisso » spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con letti.

L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dai direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e dai direttori compartimentali per il rimanente personale.

Può consentirsi dal capo dell'ufficio o impianto l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso della relativa spesa, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata.

Per i percorsi e per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di trasporto in servizio di linea è corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità chilometrica di lire 37 e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennità chilometrica di lire 53.

Art. 12.

(Indennità chilometrica - Rimborsi)

Per i viaggi compiuti gratuitamente o con mezzi propri, limitatamente, per questi ultimi, ai percorsi serviti da un regolare servizio di linea, compete un'indennità chilometrica nella misura di cui appresso:

dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 1ª classe lire 1,68;

dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 2ª classe lire 1,15.

La medesima indennità di cui sopra compete per gli eventuali viaggi compiuti con mezzi di trasporto noleggiati ai sensi del penultimo comma del precedente articolo.

In caso di revisione generale delle tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, l'indennità chilometrica suddetta viene variata nella stessa proporzione.

In aggiunta alle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'uso di mezzi di trasporto in servizio di linea diversi dalla ferrovia è liquidata una somma pari al 20 per cento delle spese stesse.

I rimborsi e le indennità di cui al presente ed al precedente articolo competono per tutti i servizi resi fuori residenza, indipendentemente dal fatto che il personale interessato acquisti titolo o meno all'indennità di trasferta.

Non spetta alcun rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità chilometrica, per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio e vengono consumati i pasti al luogo di lavoro e viceversa, o per portarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del medesimo centro abitato.

In casi eccezionali è facoltà del direttore generale concedere gli altri rimborsi di spesa che fossero giustificati e debitamente comprovati.

Art. 13.

(*Indennità di trasferta al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto*)

Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto non compete l'indennità di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, per conto del deposito, della stazione o dell'unità di navigazione cui è addetto stabilmente, intendendosi per tali servizi compensato con le indennità e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VII e VIII e IX salvo il caso in cui, per interruzione di linea, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.

E' pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi previsti dai capi VII e VIII, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45, al personale di macchina e dei treni:

a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia per istruzione;

b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;

c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni;

d) quando è adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti dei mezzi medesimi da un deposito ad un altro o tra depositi ed officine, quando uno dei due impianti interessati al movimento viene a cadere fuori delle linee sulle quali presti normalmente servizio, con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche e termiche, ecc.) il personale del deposito cui è assegnato il dipendente.

Art. 14.

(*Indennità fisse mensili sostitutive dell'indennità di trasferta*)

In luogo delle indennità di cui agli articoli precedenti possono essere assegnate, con decreto ministeriale, indennità fisse mensili, secondo modalità da determinarsi di volta in volta, quando ciò si ritenga opportuno per la difficoltà di precisare i periodi di assenza dalla residenza, per l'indole speciale degli incarichi affidati al dipendente, per il carattere continuativo della missione, sia in Italia che all'estero, o per altri motivi speciali.

Al personale singolarmente incaricato di sopraintendere direttamente al servizio che si svolge presso diversi impianti (stazioni, scali, depositi, bivi, ecc.) considerati come facenti parte della residenza può essere concessa una speciale indennità mensile la cui misura è stabilita dal direttore generale, entro un massimo di lire 10.000, tenuto conto dei disagi e delle spese ai quali gli interessati possono andare incontro nell'adempimento dell'incarico ad essi affidato. Lo stesso trattamento, ma in misura minore, può essere attribuito al personale che coadiuva quello precedentemente indicato.

Le indennità suddette sono ridotte di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio od in cui gli interessati abbiano titolo alla normale indennità di trasferta.

Art. 15.

(*Rimborso delle spese per trasporto materiali e strumenti*)

La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale tecnico per disimpegnare il proprio servizio è effettuata in base a tariffe da stabilire con decreto ministeriale, di concerto col Ministro per il tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonchè del materiale e degli strumenti.

CAPO II.

INDENNITA' DI TRASLOCO

Art. 16.

(*Trasporto delle persone, dei mobili e delle masserizie*)

Nei traslochi l'Azienda provvede al trasporto gratuito, sulle ferrovie e sulle linee di navigazione da essa esercitate, del dipendente e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nonchè al trasporto del loro mobilio e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alle quantità che possono ritenersi proporzionate alla situazione di famiglia del dipendente.

Art. 17.

(*Traslochi che danno titolo alle indennità ed ai rimborsi relativi*)

Sono accordate le indennità ed i rimborsi previsti negli articoli successivi quando il trasloco abbia luogo:

a) per ragioni di servizio, cioè di iniziativa della Azienda;

b) su domanda del dipendente motivata da malattia la quale, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, sia riconosciuta contratta per cause di servizio e tale da rendere necessario il trasloco;

c) su domanda del dipendente, dopo una permanenza di almeno tre anni in località dichiarate disagiate con deliberazione del consiglio di amministrazione;

d) a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica o per assunzione in un nuovo ruolo, anche se trattasi di provenienza da altra amministrazione pubblica.

Le indennità ed i rimborsi suddetti sono pure accordati dopo l'aspettativa, semprechè questa sia stata motivata da ragioni di salute o per servizio militare, quando il dipendente sia destinato ad una residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

Salvo quanto precede, nessuna indennità o rimborso di spesa compete al dipendente trasferito a domanda, ma i direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e i direttori compartimentali per il rimanente personale possono accordare, in tutto o in parte, le indennità ed i rimborsi di spesa al dipendente che sia traslocato per domanda causata da gravi ragioni di salute sua, non dipendenti dal servizio, o dei familiari, per le quali dai sanitari dell'Azienda sia stata riconosciuta la necessità dal trasloco.

Art. 18.

(*Indennità e rimborsi relativi al trasloco*)

Al dipendente traslocato è corrisposta la indennità di trasferta, per il tempo impiegato nel viaggio di trasferimento, anche se la durata del viaggio stesso è inferiore alle cinque ore.

Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasloco, compete per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, quando siano abitualmente conviventi col capo famiglia trasferito ed a suo carico, la moglie, i figli e i figliastri di età non superiore a 25 anni, le figlie e le figliastre nubili o vedove, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, nonchè una persona di servizio.

Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, alle persone di famiglia del dipendente traslocato, con titolo alla indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

Al dipendente traslocato spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto delle persone previste nel terzo comma, effettuato con mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti dalle ferrovie dello Stato.

Se manchi ogni servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità chilometrica di lire 37 per ciascuna persona.

Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio sui percorsi non serviti dalla ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di lire 26,50 per ciascun quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

Se l'itinerario è costituito da più tratti di ferrovia e più tratti di via ordinaria, alternativamente, e si rendano perciò necessari più trasbordi, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasloco, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso l'indennità chilometrica prevista nel precedente comma, a rimborso delle spese di trasporto, compete limitatamente ai percorsi non serviti da ferrovia.

Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta.

Se il trasporto dei mobili e delle masserizie viene effettuato con mezzi forniti gratuitamente dall'Azienda non compete alcuna indennità chilometrica.

Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2.650 per quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili e di lire 3.150 per i trasferimenti dalla Sardegna in altre parti del territorio nazionale e viceversa, fino ad un massimo di 40 quintali.

Per il carico e lo scarico dei mobili e delle masserizie di dipendenti traslocati che abitano o vanno ad abitare in alloggi dell'Azienda ubicati lungo la linea, può essere provveduto con personale dell'Azienda stessa. In tali casi il rimborso previsto nel precedente comma compete nella misura ridotta di due quinti. Se viene provveduto con personale dell'Azienda a dette operazioni in una sola delle residenze, il rimborso medesimo compete nella misura ridotta di un quinto.

Dal rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare facente parte dell'arredamento e dell'attrezzatura della casa di abitazione.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova residenza da una località diversa dalla precedente residenza di servizio del dipendente traslocato, le indennità spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto qualora il movimento fosse effettuato fra le due residenze.

L'indennità ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia del dipendente alla data di effettuazione del movimento e semprechè questo risulti completato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Agli effetti della corresponsione di tali indennità e rimborsi il dipendente deve presentare una distinta dei pesi dei mobili e delle masserizie trasportati dalla precedente alla nuova dimora.

Art. 19.

(*Indennità di prima sistemazione*)

Al personale traslocato spetta un'indennità di prima sistemazione nella seguente misura:

Direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimentale	L. 101.000
Ispettore capo superiore, ispettore capo, ispettore principale, segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate	» 85.000
Rimanente personale direttivo, di concetto degli uffici e dirigenti dell'esercizio, gestore capo; applicato capo e qualifiche equiparate, applicato principale e qualifiche	

equiparate, applicato e qualifiche equiparate; assistente principale di stazione, gestore di 1ª classe, alunno d'ordine *ad personam*, aiutante *ad personam*, assistente di stazione, capo treno di 1ª classe, capo treno, macchinista di 1ª classe, macchinista, macchinista T.M., sottocapotecnico *ad personam*, 1° nostromo, capo motorista, capo elettricista . . . . L. 72.000
Rimanente personale . . . . » 61.500

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova residenza la famiglia ed il mobilio è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione salvo la corresponsione dell'altra metà dopo il trasferimento delle persone di famiglia e del mobilio, purchè questo sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo, da computarsi sull'indennità in misura intera o sulla misura già ridotta a termini dei precedenti commi, per il personale assegnatario, nella nuova residenza, di un alloggio dell'Azienda.

L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Nel caso di trasloco di un dipendente coniugato, non separato legalmente, in una residenza dove successivamente sia trasferito il coniuge pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennità di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennità stabilita per la sua qualifica rispetto all'indennità liquidata al coniuge.

Art. 20.

(*Trasloco della famiglia in comune vicinore alla residenza*)

Il personale traslocato che, per riconosciuta impossibilità di trovare l'abitazione nella nuova residenza di servizio, trasferisca la famiglia, il mobilio e le masserizie in comune vicinore, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e rimborsi inerenti al trasferimento, purchè la distanza fra la casa municipale del detto comune e la nuova residenza di servizio non superi i 30 chilometri.

Per il personale che abita in alloggi dell'Azienda ubicati lungo la linea ferroviaria o nel recinto delle stazioni, lontani dal centro abitato del comune, la distanza prevista nel precedente comma si computa fra l'alloggio e la residenza di servizio.

Il successivo trasferimento nella residenza di servizio, purchè effettuato entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo 18, dà diritto al trasporto gratuito per ferrovia delle persone di famiglia, del mobilio e delle masserizie oppure al rimborso delle relative spese documentate qualora il trasporto debba effettuarsi per via ordinaria.

Art. 21.

(*Indennità di trasloco al personale collocato a riposo*)

Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18 e 19 per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale.

Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti.

Per coloro che siano in godimento di un alloggio della Azienda la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti nel primo comma è ammessa anche quando il movimento si limiti al cambio di abitazione nell'ambito del medesimo comune, purchè il cambio stesso sia effettuato entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio e gli interessati si siano sistemati in alloggio privato.

Art. 22.

(*Cambi di abitazione disposti dall'Azienda*)

Quando, conservando la medesima residenza di servizio, il dipendente passi per ordine dell'Azienda, da uno ad altro alloggio dell'Azienda stessa, o da un alloggio dell'Azienda ad altro privato e viceversa, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobilio e masserizie trasportati dalla precedente alla nuova abitazione, una indennità di lire 880 a titolo di rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario.

Qualora l'Azienda non fornisca il mezzo per il trasporto è inoltre corrisposto, in tali casi, un compenso di lire 26,5 al chilometro per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili di mobilio e masserizie trasportati dalla vecchia alla nuova abitazione, entro il limite massimo di 40 quintali.

Lo stesso trattamento compete quando il dipedente, trasferito da uno ad altro impianto del medesimo centro abitato, passi da un alloggio privato ad altro alloggio privato e l'Azienda riconosca la necessità del cambio, nonchè nel caso che l'Azienda, dovendo restaurare i propri fabbricati, obblighi il dipendente ivi alloggiato a trasportare altrove tutto il mobilio o parte di esso.

In quest'ultimo caso l'indennità e l'eventuale compenso chilometrico sono da ammettere anche quando il dipendente torni ad occupare l'alloggio restaurato.

Art. 23.

(*Rimborso della pigione*)

Quando il dipendente traslocato non possa rescindere il contratto d'affitto nè subaffittare l'alloggio, e antecedentemente all'ordine di trasloco abbia soddisfatto a quanto prescrive l'articolo 24, è concesso il rimborso della pigione per il tempo in cui l'alloggio resti disabitato, e ciò anche nel caso di passaggio da un alloggio privato ad altro dell'Azienda nella stessa residenza.

Quando il contratto non prestabilisca una indennità per la rescissione, il dipendente deve domandare alla Azienda a quale condizione egli possa pattuirla.

Se il dipendente subaffitti l'alloggio ad un prezzo inferiore a quello da lui stipulato col locatore, gli è rifusa la differenza, semprechè abbia ottenuto per il subaffitto il preventivo assenso del superiore.

A meno che le consuetudini locali od il contratto stipulato dal dipendente non stabiliscano una durata

minore, il rimborso non può essere superiore a due mesi di pigione per le camere e gli alloggi ammobiliati e a sei mesi per gli alloggi vuoti. I due o sei mesi decorrono dal giorno della consegna delle chiavi dell'alloggio a norma dell'articolo 24.

I direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e i direttori compartimentali per il rimanente personale possono, eccezionalmente, autorizzare rimborsi di pigione per un tempo superiore a sei mesi per alloggi vuoti, ma in nessun caso superiori ad un anno, quando, per le consuetudini locali, il dipendente abbia dovuto stipulare un contratto di locazione di lunga durata.

L'Azienda non riconosce un prezzo di affitto che non sia proporzionato al numero dei componenti la famiglia del dipendente conviventi ed a suo carico ed alle sue condizioni economiche come dipendente dell'Azienda.

In tal caso la misura del fitto da rimborsare è stabilita dalle autorità di cui al quinto comma.

Art. 24.

(*Prescrizioni relative al rimborsò della pigione*)

Per il rimborso previsto dall'articolo 23, il contratto deve essere intestato al dipendente, il quale ha l'obbligo, appena lo abbia stipulato, di darne comunicazione al proprio capo immediato e di compilare il modulo a tal fine istituito.

Il dipendente che abbia titolo al rimborso deve consegnare l'appartamento libero e le chiavi di esso al proprio superiore quando non abbia potuto rescindere la locazione o subaffittare l'alloggio.

Il superiore provvede per la restituzione, a tempo debito, delle chiavi al proprietario o al dipendente, rispettivamente nel caso che il rimborso comprenda tutto il restante periodo della locazione o si limiti ad un tempo minore.

Il rimborso della pigione decorre dalla data di consegna delle chiavi, purchè non anteriore di una settimana alla data del trasloco.

Art. 25

(*Permessi per trasloco*)

Per gli atti inerenti al trasloco è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni, complessivamente, ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza è maggiore.

Nei soli casi di trasferimento per ragioni di servizio spetta il trattamento previsto per le giornate di congedo ordinario.

CAPO III.

SOPRASSOLDO DI LOCALITA'

Art. 26.

Al personale che risiede nelle località di confine sottoindicate o in località comprese tra queste e il confine italiano viene corrisposto un soprassoldo mensile del seguente importo:

Ventimiglia, Bardonecchia, Domodossola, Luino, Como, Brennero, S. Candido, Tarvisio, Gorizia Centrale, Nova Goriça, Prosecco, Villa Opicina . . . . L. 12.000

Modane, Chiasso, Innsbruck Arnoldstein » 9.000

Art. 27.

Il soprassoldo di cui al precedente articolo è ridotto di un terzo per i dipendenti che non hanno persone di famiglia (coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle) conviventi ed a carico e alla metà per il personale femminile coniugato con dipendenti aventi titolo al soprassoldo stesso.

Art. 28.

Il soprassoldo si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio.

Durante le assenze dal servizio per le quali è concesso al dipendente soltanto una parte dello stipendio, il soprassoldo è ridotto nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio.

Nei casi di trasferimento il personale perde il diritto al soprassoldo di località, previsto per la località che abbandona, dal giorno in cui lascia definitivamente il servizio nella località stessa, ed acquista titolo, dalla data medesima, a quello eventualmente stabilito per la nuova residenza.

CAPO IV.

COMPENSO PER REPERIBILITA'

Art. 29.

Il personale che svolge le mansioni proprie delle qualifiche o dei gruppi di qualifiche appresso indicati può essere incluso dall'Azienda in appositi turni di reperibilità per soddisfare le esigenze dell'esercizio ferroviario.

Lo stesso personale è tenuto ad abitare negli alloggi messi a disposizione dall'Azienda salvo che, per giustificati motivi, ne sia autorizzata la rinuncia.

QUALIFICHE E FUNZIONI

1) *Stazioni*:

dirigenti di stazione, movimentisti;

manovali addetti ai bivi e ai posti di blocco intermedi.

2) *Depositi locomotive*:

dirigenti dei depositi locomotive;

dirigenti tecnici, personale operaio e di manovalanza che fa parte delle squadre di pronto intervento, dei carri soccorso e dei carri *grue* ivi compresi i consegnatari dei carri stessi e loro sostituti;

dirigenti tecnici titolari di impianto o di centrali termiche che alimentano stazioni di particolare importanza e loro sostituti.

3) *Squadre rialzo e posti di verifica*:

dirigenti tecnici titolari di squadra rialzo o di posto di verifica in sede compartimentale o in località di particolare intensità di traffico e loro sostituti;

verificatori in sede di particolare importanza.

4) *Linea*:

dirigenti e personale esecutivo della linea.

5) *Impianti elettrici e di segnalamento*:

dirigenti tecnici e personale operaio addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, delle linee elettriche e di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione; dirigenti centrali;

personale di manovalanza delle squadre di pronto intervento.

6) *Navi traghetto*:

capo di sezione o di reparto navigazione e loro sostituti;

dirigente nautico e dirigente tecnico dell'ufficio nautico;

dirigenti tecnici titolari delle officine di navigazione e loro sostituti;

dirigenti tecnici, personale operaio e di manovalanza componenti le squadre di pronto intervento.

7) *Capi reparto d'esercizio*:

capi reparto movimento, trazione, lavori, impianti elettrici e commerciale e loro sostituti e coadiutori.

Per esigenze di servizio l'obbligo della reperibilità con il trattamento previsto per i dipendenti di pari livello gerarchico o con altro trattamento da stabilire, può essere richiesto, con provvedimento del direttore generale, anche su proposta dei direttori dei servizi interessati, ad altro personale non contemplato nel presente articolo.

Fermo restando il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 34 dello stato giuridico, il personale interessato può essere incluso in turni di reperibilità di regola per 10 giorni e, comunque, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, per non più di 15 giorni al mese.

L'obbligo della reperibilità consiste nell'impegno da parte dei dipendenti di lasciare indicazioni atte a consentire loro di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle, le eventuali chiamate di servizio fuori dell'orario normale di lavoro e nelle giornate non domenicali dichiarate festive ad ogni effetto durante le quali il personale sia libero dal servizio, e, con il consenso degli interessati, anche nelle giornate di riposo settimanale.

Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di personale per coprire i fabbisogni degli impianti, e ad ogni modo per non oltre due anni dalla data di approvazione delle presenti disposizioni, la reperibilità può essere richiesta dall'Azienda anche nelle giornate di riposo settimanale indipendentemente dal consenso degli interessati.

In casi di impedimento o necessità di particolare rilievo preclusivi della reperibilità, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione ai superiori diretti.

La reperibilità dovrà essere richiesta solo al personale in grado obiettivamente di soddisfarla e nel limite delle effettive necessità dell'esercizio per garantirne l'intervento al di fuori del normale orario di lavoro.

La reperibilità può essere eccezionalmente richiesta anche per un impianto diverso da quello di appartenenza per soddisfare particolari necessità di servizio.

Competente a decidere in materia in via difinitiva è il comitato di esercizio.

Art. 30.

Al personale che dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni venga incluso nei turni di reperibilità ai sensi del precedente articolo compete, per ogni giornata di turno, il seguente compenso:

Capi reparto d'esercizio . . . . . . L. 1.000
Altro personale . . . . » 700

Al personale in turno di reperibilità, chiamato ad intervenire per esigenze dell'esercizio è inoltre corrisposta, per ogni intervento ed in aggiunta al trattamento di cui al Capo V delle presenti disposizioni, una indennità ragguagliata ad un'ora di compenso orario per lavoro straordinario stabilito per la qualifica rivestita. Tale indennità retribuisce anche il lavoro compiuto nei primi trenta minuti dell'intervento.

Art. 31.

(*Disposizioni particolari*)

Al personale che alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni occupi un alloggio dell'Azienda e sia soggetto all'obbligo della reperibilità il beneficio in termini di riduzione del canone di alloggio fruito alla data stessa è conservato nelle seguenti misure fino a quando permangono le condizioni in base alle quali ne era stato acquisito titolo:

dal 1° gennaio 1970: 70 per cento di quello fruito alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni;

dal 1° gennaio 1971: 50 per cento di quello fruito alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni.

L'importo mensile spettante per i primi 10 giorni a titolo di compenso per reperibilità ai sensi dell'articolo 30 viene recuperato fino alla concorrenza del beneficio di cui al precedente comma.

Fino al 31 dicembre 1970 al personale incluso nei turni di reperibilità spetta il trattamento più favorevole tra quello stabilito dalle presenti disposizioni e quello in precedenza fruito allo stesso titolo.

Per il personale tenuto all'obbligo della reperibilità che occupi un alloggio privato il compenso di cui al precedente articolo si applica nella misura di lire 1.000 o di lire 700 a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni.

CAPO V.

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E COTTIMI

Art. 32.

E' considerato straordinario, ai fini della corresponsione del relativo compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi di indole temporanea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Tale lavoro straordinario non può essere comandato, di regola, per una durata superiore a due ore per giornata di lavoro.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una o più giornate quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario settimanale, non dà luogo a com-

penso per lavoro straordinario. Le ore eccedenti il normale servizio, quando non compensate da minor lavoro entro il mese solare, vengono retribuite per intero ai sensi del primo comma.

Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerente alle giornate di presenza per le quali, nel mese stesso, si percepisce il premio giornaliero di cui agli articoli 38, 45 e 52. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo articolo 34.

Art. 33.

Il compenso per lavoro straordinario spetta per le prestazioni comandate ed effettivamente rese, per esigenze di servizio, oltre la durata del lavoro ordinario.

Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo e più elevate, il compenso per lavoro straordinario può essere corrisposto in misura mensile forfetaria. Lo stesso trattamento può essere attribuito al rimanente personale direttivo preposto ad unità organica in posto di pianta della qualifica rivestita.

Art. 34.

Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa è corrisposto un compenso la cui misura è data, per ciascuna qualifica, dallo stipendio iniziale attribuito alla qualifica stessa ragguagliato ad ora e maggiorato del 15 per cento.

Detto compenso è aumentato del 20 per cento per le prestazioni straordinarie rese nelle ore notturne dei giorni feriali e nelle ore diurne dei giorni festivi e di un ulteriore 20 per cento per le prestazioni rese nelle ore notturne dei giorni festivi.

Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6.

Non compete il compenso per lavoro straordinario:

a) ai dipendenti i quali per prestazioni date, ricevono, oltre allo stipendio, speciali competenze che stiano a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario eseguito;

b) ai dipendenti in missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate.

Art. 35.

Previa autorizzazione del direttore generale può essere adottato il sistema di lavoro a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna.

Le norme particolari per l'esecuzione del lavoro a cottimo sono emanate dal direttore generale.

CAPO VI.

SOPRASSOLDI PER SERVIZIO NOTTURNO E PER LAVORO DOMENICALE — TRATTAMENTO PER FESTIVITA' INFRASETTIMANALI.

Art. 36.

(*Soprassoldo per servizio notturno*)

Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di lire 200 per la prima categoria e di lire 155 per la seconda categoria.

Il soprassoldo compete in misura di prima categoria ai dipendenti addetti alla circolazione dei treni o che svolgono le proprie mansioni all'aperto od in condizioni di particolare disagio o responsabilità, secondo norme da approvarsi dal direttore generale.

Non spetta il soprassoldo al personale di condotta e di scorta dei treni ed al personale navigante quando acquista titolo all'indennità di pernottazione prevista dagli articoli 40, 47 e 62, rispettivamente.

Il soprassoldo per servizio notturno non è cumulabile con le maggiorazioni di cui al secondo comma degli articoli 2 e 34.

Art. 37.

A) Soprassoldo per lavoro domenicale.

Al personale tenuto a prestare servizio nelle giornate domenicali senza titolo al recupero o al compenso per lavoro straordinario, viene corrisposto un soprassoldo di lire 500 qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario settimanale ragguagliato a giornata. Il soprassoldo è ridotto a lire 250 per prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore.

B) Trattamento per festività infrasettimanali.

Al personale che presta servizio nelle giornate non domenicali dichiarate festive ad ogni effetto, è corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo diurno, a meno che non sia fatta esplicita richiesta di recupero del servizio reso, ai sensi del terz'ultimo comma dell'articolo 86 dello stato giuridico.

CAPO VII.

COMPETENZE DEL PERSONALE DI MACCHINA

Art. 38.

(*Premi di lavoro*)

A) Premio giornaliero.

In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale di macchina viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Macchinista	L.	530
Aiuto macchinista	»	300
Macchinista T. M.	»	350
Aiuto macchinista T. M.	»	210

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza tra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale di macchina.

Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico compete, in luogo del premio giornaliero, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico, salvo che per i dipendenti utilizzati esclusivamente in mansioni che danno titolo al solo premio giornaliero, ai quali è da corrispondersi quest'ultimo premio.

Al personale di macchina utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, in luogo del premio

giornaliero, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.

B) Premio orario.

Per la condotta, le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto un premio orario nelle seguenti misure:

Macchinista	L. 65
Aiuto macchinista	» 35
Macchinista T. M.	» 50
Aiuto macchinista T. M.	» 30

In caso di effettuazione di treni merci il premio è maggiorato di lire 45 orarie.

Per la condotta dei treni il premio spetta dall'ora di orario di partenza a quella reale di arrivo di ciascuno dei treni effettuati.

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali, ai treni materiali, ai servizi di spinta il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa; analogamente dovrà procedersi per la manovra.

Ai fini di cui al precedente comma sono servizi locali i treni o tradotte o locomotive isolate effettuati tra stazioni o scali della stessa località.

La durata delle operazioni accessorie e dei tempi medi a disposizione del Movimento è stabilita dal direttore generale, il quale è pure autorizzato a prescrivere, per la determinazione delle ore per le quali corrispondere il premio orario e delle ore di lavoro mensilmente prestate ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui agli articoli seguenti del presente capo, l'adozione di procedimenti semplificativi ed il ricorso a valutazioni forfetarie o convenzionali.

Art. 39.

(*Premio di percorrenza*)

Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio o in servizio alle tradotte o alle manovre viene corrisposto, per ogni chilometro virtuale, o reale per le manovre, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

Tipo del mezzo	Macchinista	Aiuto macchinista
locomotive a vapore alimentate a carbone, a nafta o mista	L. 4,20	L. 3,37
locomotive elettriche a c. a. o diesel . . .	» 2,40	» 1,87
locomotive elettriche a c. c., elettromotrici ed elettrotreni, automotrici ed autotreni .	» 2,20	» 1,63

Art. 40.

(*Indennità di pernottazione*)

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per svolgere servizio di macchina viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 214.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 200 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie e del tempo medio a disposizione del movimento, nelle misure stabilite dal direttore generale, e dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.

L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alle indennità di trasferta.

Art. 41.

(*Compenso per assenza dalla residenza in sostituzione dell'indennità di trasferta*)

Al macchinista ed all'aiuto macchinista viene corrisposto, in sostituzione dell'indennità di trasferta, un compenso di lire 103 e di lire 94, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a 5 ore.

Le suddette misure orarie sono annualmente aumentate, a far tempo dal 1° gennaio 1970, del 7,5 per cento fino alla concorrenza del 90 per cento degli attuali importi orari dell'indennità diurna feriale di trasferta.

In caso di aumento delle misure dell'indennità di trasferta, il compenso per assenza dalla residenza sarà stabilito in misura pari all'85 per cento dell'indennità di trasferta stessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa legge.

Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a 5 ore.

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

Art. 42.

(*Premio di economia*)

A) Trazione a vapore.

Ai macchinisti e agli aiuto macchinisti addetti alla trazione a vapore è concesso un premio di cointeressamento all'economia del combustibile e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio delle locomotive.

Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato ed è ripartito per tre quinti a macchinisti e per due quinti agli aiuto macchinisti.

Per determinati tipi di locomotive a vapore di grande potenza, alimentate a carbone, può però, a giudizio del

direttore del servizio materiale e trazione, essere accordato all'aiuto macchinista un supplemento di premio pari alla metà di quello spettantegli per economia.

Agli effetti della liquidazione del premio per economia combustibili si tiene conto dei minuti recuperati nella corsa dei treni aumentando la velocità nei limiti consentiti.

B) Tipi di trazione diversi da quella a vapore.

Ai macchinisti e agli aiuto macchinisti dei mezzi di trazione elettrica e diesel, o con altri tipi di motori endotermici, è pure concesso un premio di cointeressamento alla economia dell'energia elettrica, dei combustibili, dei carburanti e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio dei mezzi stessi.

Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato ed è ripartito per due terzi ai macchinisti e per un terzo agli aiuto macchinisti.

La misura degli assegni e le ulteriori norme per la determinazione, liquidazione e ripartizione del premio sono approvate dal direttore generale.

Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata nell'assegnazione di premi a tutti coloro che abbiano, con la loro opera e sorveglianza, contribuito all'economia del combustibile e delle altre materie anzidette.

Art. 43.

(*Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente*)

Per servizi ai treni di limitata durata ed importanza, nei quali sia riconosciuta la possibilità di impiego di un solo agente di condotta, e per i servizi di manovra in cui si attui la condotta a mezzo di un solo agente senza il sussidio di un secondo, sono corrisposte all'unico agente di condotta, oltre alle competenze previste dal presente Capo spettantigli per le normali funzioni di guida, anche i premi di percorrenza di cui all'articolo 39 e di economia di cui all'articolo 42, che competerebbero al secondo agente, nonchè un compenso integrativo che verrà determinato dal direttore generale, in relazione al tipo di servizio effettuato.

Art. 44.

(*Servizi locali e speciali*)

A) Al personale di macchina utilizzato esclusivamente in servizi locali alla guida di convogli o tradotte tra stazioni e scali facenti parte della residenza è attribuito un soprassoldo nelle misure di seguito indicate per ogni giorno di utilizzazione in turno nei servizi stessi:

Macchinista	L. 460
Aiuto macchinista . . .	» 230

Le località ed i servizi da considerare ai fini del precedente comma, nonchè le modalità di attribuzione del soprassoldo sono stabilite con provvedimento del direttore del servizio materiale e trazione.

B) Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale, la cui misura è stabilita dal direttore generale, su proposta del direttore del servizio materiale e trazione.

CAPO VIII.

COMPETENZE DEL PERSONALE DEI TRENI

Art. 45.

(*Premi di lavoro*)

A) Premio giornaliero.

In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale dei treni viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Capo treno	L. 430
Conduttore	» 280
Assistente viaggiante	» 230
Frenatore	» 210

Ai dipendenti rivestiti della qualifica di conduttore principale *ad personam* il premio è corrisposto nella misura stabilita per il conduttore.

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza tra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale di scorta.

Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico, salvo che per i capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante, ai quali è da corrispondere, in sua vece, il premio giornaliero.

Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, in luogo del premio giornaliero, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.

B) Premio orario.

Per ogni ora di scorta ai treni e relative operazioni accessorie, se effettuate, viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Capo treno	L. 30
Conduttore	» 25
Assistente viaggiante e frenatore . . .	» 20

Per la scorta dei treni su linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detto premio orario viene corrisposto nei seguenti importi:

Capo treno	L. 85
Conduttore e frenatore	» 60

All'assistente viaggiante, in servizio sulle predette linee, va corrisposto il premio orario nella misura di cui al primo comma del presente punto *B*).

Per la scorta dei treni il premio orario spetta dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascuno dei treni effettuati.

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali ed ai treni materiali il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa.

Ai fini di cui al precedente comma sono servizi locali i treni e le tradotte effettuati tra stazioni o scali della stessa località.

La durata delle operazioni accessorie è stabilita dal direttore generale, il quale è pure autorizzato a prescrivere, per la determinazione delle ore per le quali corrispondere il premio orario e delle ore di lavoro mensilmente prestate ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui agli articoli seguenti del presente Capo, l'adozione di procedimenti semplificativi ed il ricorso a valutazioni forfetarie convenzionali.

Art. 46.

(*Premio di percorrenza*)

Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto, per ogni chilometro reale di percorso, un premio nelle seguenti misure:

Tipo di treno	Capo treno	Conduttore Assistente viaggiante Frenatore
treni viaggiatori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)	L. 1,30	L. 0,80
treni merci omnibus e raccoglitori . . .	» 2,00	» 1,35

Art. 47.

(*Indennità di pernottazione*)

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per svolgere servizio di scorta ai treni, viene corrisposta un'indennità di pernottazione di lire 214, se capo treno o conduttore, e di lire 200, se assistente viaggiante o frenatore.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 200 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, nelle misure stabilite dal direttore generale, e dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.

L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alla indennità di trasferta.

Art. 48.

(*Compenso per assenza dalla residenza in sostituzione dell'indennità di trasferta*)

Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto, in sostituzione dell'indennità di trasferta, un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, un'assenza di durata non inferiore a 5 ore:

Capo treno . . . . L. 103

Conduttore, assistente viaggiante e frenatore . . . . » 94

Le suddette misure orarie sono annualmente aumentate, a far tempo dal 1° gennaio 1970, del 7,5 per cento fino alla concorrenza del 90 per cento degli attuali importi orari dell'indennità diurna feriale di trasferta.

In caso di aumento delle misure dell'indennità di trasferta, il compenso per assenza dalla residenza sarà stabilito in misura pari all'85 per cento dell'indennità di trasferta stessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa legge.

Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a 5 ore.

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

Art. 49.

(*Servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio*)

Il personale di scorta ai treni che fa parte delle squadre fisse trasbordatrici, incaricate cioè del carico, scarico, trasbordo e riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, riceve, in aggiunta ai compensi previsti nei precedenti articoli ed a seconda delle mansioni espletate, un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato nelle seguenti misure:

Capo treno . . . . L. 100

Assistente viaggiante e frenatore . . » 60

I manovali trasbordatori che fanno parte delle squadre suddette ricevono, in luogo dell'indennità di trasferta, le competenze previste dal presente capo per i frenatori occupati in questo speciale servizio.

Il personale non appartenente alla squadra fissa che viaggia col treno da questa servito non ha titolo al premio di cui sopra.

Art. 50.

(*Soprassoldo per cumulo di funzioni*)

Per la scorta dei treni per i quali il turno di servizio stabilisce specificatamente che il dipendente cui sono affidate le funzioni di capo treno deve disimpegnare anche il servizio del conduttore o dell'assistente viaggiante, e quando il cumulo di queste funzioni sia dalla Azienda considerato tale da giustificare un compenso maggiore di quello dovuto per la sola funzione di capo treno, sono corrisposti al dipendente stesso, in aggiunta alle altre compotenze per esso previste dal presente capo, anche il premio di percorrenza previsto per le funzioni di conduttore o di assistente viaggiante, nonchè un compenso integrativo che verrà determinato dal direttore generale.

Lo stesso trattamento compete al capo treno quando scorti, senza l'ausilio di agenti addetti alle operazioni di frenatura, un treno merci servito da freno continuo.

Art. 51.

(*Dipendenti delle stazioni in funzioni proprie del personale di scorta dei treni e personale di scorta dei treni incaricato di servizi speciali*)

Al personale in genere delle stazioni, eventualmente incaricato delle funzioni di capo treno, conduttore, assistente viaggiante e frenatore sono corrisposte, nella misura e con le norme di cui al presente capo, le competenze varie stabilite per i dipendenti di cui disimpegnano le funzioni, restando con ciò esclusi per il servizio stesso, dalla corresponsione dell'indennità di trasferta.

Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale, la cui misura, caso per caso, è stabilita dal direttore generale, su proposta del direttore del servizio movimento.

CAPO IX.

COMPETENZE DEL PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

Art. 52.

(*Premi di lavoro*)

A) Premio giornalero.

In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale delle navi traghetto viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Comandante di 1ª classe e direttore macchina di 1ª classe	L. 975
Comandante e direttore macchina	» 920
Ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe	» 730
Ufficiale navale e ufficiale macchinista	» 620
1° nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 450
2° nostromo, motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª classe	» 380
Carpentiere di 1ª classe, motorista ed elettricista	» 360
Carpentiere, marinaio scelto e fuochista a. p.	» 340
Marinaio	» 300
Carbonaio	» 285

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza tra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, in luogo del premio giornaliero compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico.

Con provvedimento del direttore generale il premio giornaliero può essere maggiorato fino al 30 per cento nei riguardi del personale che, oltre a svolgere le normali mansioni inerenti al servizio di navigazione espletate dai pari qualifica, assume particolari responsabilità amministrative, tecniche o contabili, ivi comprese quelle relative alle dotazioni ed ai rispetti di bordo.

B) Premio orario di presenza a bordo.

Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Comandante di 1ª classe e direttore macchina di 1ª classe	L. 145
Comandante e direttore macchina	» 145
Ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe	» 125
Ufficiale navale e ufficiale macchinista	» 120
1° nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 100
2° nostromo, motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª classe	» 95
Carpentiere di 1ª classe, motorista ed elettricista	» 85
Carpentiere, marinaio scelto, fuochista a. p.	» 75
Marinaio	» 65
Carbonaio	» 55

C) Premio supplementare per ora di servizio.

Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave viene corrisposto, in aggiunta al premio di presenza a bordo, un premio supplementare nelle seguenti misure:

Comandante di 1ª classe e direttore macchina di 1ª classe	L. 120
Comandante e direttore macchina	» 120
Ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe	» 90
Ufficiale navale e ufficiale macchinista	» 80
1° nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 55
2° nostromo, motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª classe	» 45
Carpentiere di 1ª classe, motorista ed elettricista	» 40
Carpentiere, marinaio scelto e fuochista a. p.	» 35
Marinaio	» 25
Carbonaio	» 20

In caso di soppressione di una o più corse programmate il premio supplementare per ora di servizio spetta al solo personale impegnato a bordo per lavori di riparazione e manutenzione della nave.

All'Ufficiale preposto al comando e alla direzione di macchina della nave, in luogo dei premi di cui ai punti *B*) e *C*) viene corrisposto un premio di lire 265 per ogni ora di presenza a bordo, oltre a quanto previsto nei successivi articoli 53 e 54. Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennità per giornata di turno

il cui importo sarà stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata all'entità media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 20 per cento dello stipendio iniziale mensile rapportato a giornata solare. Per servizi che comportano una presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore l'indennità spetta nella misura del 50 per cento.

Art. 53.

(*Premio di percorrenza*)

Al personale di equipaggio delle navi traghetto compete, per ogni chilometro reale di navigazione effettuata un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

Comandante di 1ª classe e direttore di macchina di 1ª classe	L. 9,20
Comandante e direttore di macchina	» 9,20
Ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe	» 7,00
Ufficiale navale e ufficiale macchinista	» 6,90
1° nostromo, capo motorista, capo elettricista	» 6,67
2° nostromo, motorista di 1ª classe, elettricista di 1ª classe	» 6,67
Carpentiere di 1ª classe, motorista ed elettricista	» 5,60
Carpentiere, marinaio scelto, fuochista a. p.	» 5,50
Marinaio	» 5,25
Carbonaio	» 5,25

Art. 54.

(*Indennità di manovra*)

Per ogni traversata, a compenso delle manovre eseguite, viene corrisposta una indennità nelle seguenti misure:

Comandante di 1ª classe e direttore di macchina di 1ª classe	L. 200
Comandante e direttore di macchina	» 200
Ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe	» 110
Ufficiale navale e ufficiale macchinista	» 95
1° nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 55
2° nostromo, motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª classe	» 45
Carpentiere di 1ª classe, motorista ed elettricista	» 45
Carpentiere, marinario scelto e fuochista a. p.	» 35
Marinaio	» 25
Carbonaio	» 25

Per i marinai addetti ai servizi di plancia l'indennità di manovra è maggiorata dell'80 per cento.

Art. 55.

Il personale di equipaggio delle navi traghetto, quando eccede il limite di prestazione di 8 ore e 20 minuti per giornata di turno, se appartenente alla sede di navigazione di Messina, e di ore 11 per coppia di corse, se appartenente alla sede di navigazione di Civitavecchia, ha titolo ad una indennità ragguagliata ad un sessantesimo della misura oraria feriale diurna del compenso per lavoro straordinario per ogni minuto eccedente il limite di prestazione.

I periodi di tempo che danno titolo alla corresponsione dell'indennità, non sono validi ai fini del computo del lavoro straordinario di cui all'articolo 32.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni.

Art. 56.

Al personale di equipaggio trattenuto a bordo dopo ultimato il turno di lavoro spetta il premio orario di presenza a bordo.

Il lavoro eventualmente prestato nello stesso periodo viene retribuito con il compenso per lavoro straordinario.

Art. 57.

Al personale utilizzato a bordo su nave ferma nei porti delle sedi di navigazione per riserva oppure per lavori di riparazione e manutenzione, in aggiunta al premio giornaliero di cui all'articolo 52, punto *A*), spetta per ogni ora di servizio, un compenso orario pari all'85 per cento delle altre competenze accessorie realizzabili dal personale in navigazione, secondo il turno base di servizio.

Art. 58.

Al dirigente nautico e al dirigente tecnico, nonchè al personale delle navi traghetto utilizzato presso l'Ufficio nautico in posto di pianta della qualifica rivestita, semprechè quest'ultimo risulti compreso nei ruoli marittimi del personale navigante, compete il trattamento di cui al precedente articolo 57.

Al personale addetto all'Ufficio nautico che non sia più iscritto nei ruoli marittimi spetta il trattamento per competenze accessorie stabilito per il personale di qualifica equiparata o corrispondente appartenente ad altri gruppi di personale.

Art. 59.

Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori delle normali rotte di navigazione, al personale di equipaggio spetta, in aggiunta ad un'indennità a rimborso delle spese per vitto ed accessorie commisurata all'80 per cento dell'indennità di trasferta:

a) il premio giornaliero;

b) il premio orario di presenza a bordo ed il premio supplementare per ora di servizio per il solo periodo di lavoro a bordo;

c) il solo premio orario di presenza a bordo per il solo periodo in cui il personale viene trattenuto per sicurezza nave dopo il periodo lavorativo.

Quando non vi sia possibilità di alloggio a bordo la indennità a rimborso spese va commisurata all'intera trasferta.

Art. 60.

Al personale comandato in servizio su navi in allestimento fuori residenza spetta lo stesso trattamento di cui all'articolo 59.

Art. 61.

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto temporaneamente adibite a servizi fuori delle rotte normali, compete lo stesso trattamento di cui ai precedenti articoli riferito alle caratteristiche dei turni osservati.

All'ufficiale che ha il comando ed a quello che ha la direzione di macchina della nave compete il trattamento di cui all'articolo 52, ultimo comma; l'indennità sostitutiva del compenso per lavoro straordinario viene corrisposta in misura intera per presenza a bordo di durata uguale a 12 ore e fino a 24 ore, in misura ridotta al 50 per cento se di durata inferiore a 12 ore.

Art. 62.

(*Indennità di pernottazione*)

Al personale di equipaggio delle navi traghetto che partano ed arrivino tra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 214, ad eccezione del carpentiere, marinaio scelto, fuochista a. p., marinaio e carbonaio per i quali l'indennità è fissata in lire 200.

Per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo, ivi compresi gli eventuali tempi accessori previsti nei turni di servizio, compete a tutto il personale un supplemento di lire 200.

L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo al trattamento di cui all'articolo 59 o, comunque, all'indennità di trasferta.

Art. 63.

(*Premio di economia*)

Al seguente personale addetto al servizio delle navi traghetto è concesso un premio di cointeressamento all'economia del combustibile e delle materie grasse e cotone impiegati nel servizio delle navi:

Comandante di 1ª classe e comandante; direttore di macchina di 1ª classe e direttore di macchina; ufficiale macchinista di 1ª classe e ufficiale macchinista; ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale navale che presta servizio come ufficiale di rotta; capo motorista e capo elettricista; motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª classe; motorista, elettricista, fuochista a. p., carbonaio, marinaio scelto o marinaio che presta servizio come timoniere.

Detto premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato.

Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata per l'assegnazione dei premi a tutti coloro che con la loro opera o sorveglianza abbiano contribuito all'economia del combustibile e delle materie anzidette.

Art. 64.

Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi speciali, ed in altri casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale la cui misura è stabilita, caso per caso, dal direttore generale, su proposta del direttore del servizio materiale e trazione.

CAPO X.
PREMI DI RENDIMENTO

Art. 65.

(*Premio di maggior produzione*)

I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento delle seguenti paghe base determinate in relazione agli stipendi in vigore al 31 dicembre 1968, attraverso opportuni coefficienti di adeguamento differenziati per qualifica ed utilizzazione:

Qualifiche o utilizzazioni		Paghe base orarie
Operaio specializzato capo gruppo	L.	365
Operaio specializzato	»	345
Operaio qualificato di 1ª classe e operaio qualificato	»	300
Caposquadra manovali	»	245
Manovale	»	200

Fino al 31 dicembre 1970 il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, è autorizzato a disporre le opportune variazioni alle misure delle paghe base sino ad un limite massimo del 10 per cento, allo scopo di assicurare parità di guadagno in caso di riduzione della durata dell'orario settimanale di lavoro delle maestranze.

A decorrere dal 2 gennaio 1971, qualora siano in vigore stipendi tabellari diversi da quelli previsti al 1° gennaio 1969 la paga base oraria per il personale operaio va commisurata ad un'aliquota in nessun caso superiore alla trecentosessantacinquesima parte dell'85 per cento del nuovo stipendio annuo iniziale ragguagliato ad ora. Per il capo squadra manovali ed il manovale la paga base oraria è rapportata rispettivamente all'85 per cento ed a 67 per cento di quella dell'operaio qualificato.

Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni. Al personale stesso è, comunque, garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 60 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parità di presenza nel mese.

Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal Direttore generale.

Art. 66.

(*Premio industriale*)

Al personale ferroviario è corrisposto un premio industriale giornaliero commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle mansioni effettivamente esercitate.

Il premio è articolato su un'aliquota base, compensativa della gravosità e dell'importanza del lavoro connesso all'espletamento delle attribuzioni fondamentali delle qualifiche ferroviarie, e su un'aliquota integrativa, a riconoscimento dell'onerosità dei singoli incarichi espletati nell'ambito di quelli propri della qualifica rivestita.

Nella seguente tabella sono riportate le misure giornaliere di premio base; quelle dell'aliquota integrativa saranno determinate entro gli importi minimi e massimi espressamente stabiliti nella tabella medesima.

QUALIFICHE	Premio base L.	Aliquota integrativa minimo L.	Aliquota integrativa massimo L.
Direttore centrale di 1ª classe e direttore centrale dirigente di servizio o consigliere di amministrazione o direttore compartimentale di 1ª classe o direttore compartimentale dirigente di compartimento di categoria A	4.200	—	1 600
Direttore compartimentale di 1ª classe e direttore compartimentale dirigente di compartimento di categoria B	4.200	—	600
Direttore centrale di 1ª classe e direttore centrale	4.200	—	—
Ispettore capo superiore	2.400	600	1.250
Ispettore capo	1.900	600	1.100
Ispettore principale	1.600		
Ispettore di 1ª classe	1.400	370	900
Ispettore	1.100		
PERSONALE DEGLI UFFICI			
Personale di concetto:			
Segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate	900	240	640
Segretario superiore e qualifiche equiparate	780	190	640
Segretario capo e qualifiche equiparate	640		
Segretario principale e qualifiche equiparate	520	140	380
Segretario e qualifiche equiparate	420		
Personale esecutivo:			
Applicato capo e qualifiche equiparate	400	70	140
Applicato principale e qualifiche equiparate	320		
Applicato e qualifiche equiparate	280	70	140
Aiuto applicato e qualifiche equiparate	260		

QUALIFICHE	Premio base L.	Aliquota integrativa minimo L.	Aliquota integrativa massimo L.
Personale ausiliario:			
Aiutante	240	70	270
Usciere capo, usciere, inserviente	200	70	270
Infermiere di 1ª classe, infermiere	280	—	70
PERSONALE DELL'ESERCIZIO			
Dirigenti delle stazioni:			
Movimentisti:			
Capo stazione sovrintendente	900	640	850
Capo stazione superiore	780	540	800
Capo stazione principale, capo stazione di 1ª classe	660	200	600
Capo stazione	580		
Gestionisti - Interpreti			
Capo gestione sovrintendente	900	300	430
Capo gestione superiore, interprete superiore	780	250	350
Capo gestione principale, interprete principale, capo gestione di 1ª classe, interprete di 1ª classe	660	140	400
Capo gestione, interprete	580		
Telegrafisti:			
Capo telegrafista principale, capo telegrafista di 1ª classe	660	140	160
Capo telegrafista	580		
Gestori e ausiliari:			
Gestore capo	450	150	250
Gestore di 1ª classe	320	100	180
Gestore	280	50	150
Ausiliario	200	50	100

QUALIFICHE	Premio base L.	Aliquota integrativa minimo L.	Aliquota integrativa massimo L.
Personale esecutivo delle stazioni			
Assistente principale di stazione, aiutante a. p., alunno d'ordine a p, assistente di stazione	350	80	460
Ausiliario di stazione	250	70	110
Manovratori:			
Manovratore capo	580		
Caposquadra manovratori	480	190	320
Manovratore	430		
Deviatori:			
Deviatore capo	580	170	320
Caposquadra deviatori	440		
Deviatore	340	—	170
Dirigenti dei depositi personale viaggiante:			
Capo personale viaggiante superiore	780	440	480
Capo personale viaggiante principale, capo personale viaggiante di 1ª classe	660	140	480
Capo personale viaggiante	580		
Controllori viaggianti:			
Controllore viaggiante superiore	780	180	250
Controllore viaggiante principale, controllore viaggiante di 1ª classe	660	140	250
Controllore viaggiante	580		
Dirigenti dei depositi locomotive:			
Capo deposito sovrintendente	900	640	850
Capo deposito superiore	780	600	800
Capo deposito principale, capo deposito di 1ª classe	660	540	800
Capo deposito	580		

QUALIFICHE	Premio base L.	Aliquota integrativa minimo L.	Aliquota integrativa massimo L.
Dirigenti della linea:			
Sorvegliante principale della linea	660	200	270
Sorvegliante della linea	580		
Esecutivo della linea:			
Caposquadra linea	450	160	190
Operaio armamento	340	160	270
Cantoniere	260	160	270
Personale di vigilanza:			
Guardiano di 1ª classe	320	50	130
Guardiano	250	50	100
Dirigenti tecnici:			
Capo tecnico sovrintendente	900	300	800
Capo tecnico superiore	780	280	750
Capo tecnico principale, capo tecnico di 1ª classe	660	250	700
Capo tecnico	580		
Operai e verificatori			
Verificatore	660	—	450
Operaio specializzato	460	180	350
Operaio qualificato di 1ª classe	360	180	350
Operaio qualificato e aiutante operaio a p.	320		
Manovali			
Caposquadra manovali	350	110	300
Manovale	240	70	300

Alla determinazione delle misure delle aliquote integrative nei limiti giornalieri consentiti e all'indicazione delle mansioni particolari che ne danno titolo viene provveduto con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.

Per il capo stazione principale, il capo stazione di 1ª classe ed il capo stazione va aggiunto all'aliquota integrativa spettante, l'importo di lire 284 quando svolgono mansioni che comportano dirette responsabilità di movimento e circolazione treni.

Art. 67.

Il premio industriale di cui al precedente articolo compete per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

Per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate il premio è maggiorato del 20 per cento.

Ai dipendenti che danno un rendimento lavorativo particolarmente elevato può essere attribuita una maggiorazione non superiore al 10 per cento del premio percepito, con liquidazione semestrale.

Le norme e i criteri per l'attribuzione del premio e la corresponsione della predetta maggiorazione del 10 per cento sono stabiliti dal direttore generale.

In caso di promozione con effetto retroattivo non si fa luogo a regolarizzazioni, restando acquisito il trattamento percepito per le mansioni esercitate.

Sui ricorsi contro l'assegnazione del premio industriale è competente a decidere in via definitiva l'autorità immediatamente superiore a quella designata dal direttore generale per l'assegnazione medesima.

Capo XI.

COMPENSI DIVERSI

Art. 68.

(*Soprassoldo per servizio in galleria o in locali ubicati in sottosuolo*)

A) Al personale della linea che presta servizio in tronchi e cantoni aventi tratti coperti da galleria di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri è corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nei singoli cantoni, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

I. — Tratto coperto fino al 15 per cento della lunghezza del cantone, con un minimo di metri 500	L.	80
II. — Tratto coperto da oltre il 15 per cento e fino al 30 per cento della lunghezza del cantone	»	130
III. — Tratto coperto da oltre il 30 per cento fino al 60 per cento della lunghezza del cantone	»	180
IV. — Tratto coperto oltre il 60 per cento della lunghezza del cantone	»	230
V. — Cantoni della Grande galleria dell'Appennino	»	500

Al sorvegliante della linea compete il soprassoldo corrisposto al capo squadra della linea dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura più elevata.

Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli cantoni, al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria, non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiori a 50 metri.

B) Al personale tecnico, operaio e di manovalanza del Servizio impianti elettrici è corrisposto un soprassoldo di lire 180 per ogni giornata nel corso della quale abbia prestato servizio per la manutenzione degli impianti in gallerie di lunghezza superiore a 500 metri. Lo stesso trattamento compete al personale del servizio lavori addetto alla saldatura delle rotaie nelle gallerie di cui sopra.

C) Al personale dei servizi movimento e commerciale e del traffico che presta servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria o nelle stazioni sotterranee della metropolitana di Napoli è corrisposto un soprassoldo giornaliero di lire 230.

D) Ai dipendenti che prestano servizio per tutta la durata dell'orario di lavoro in locali sotterranei che presentano condizioni di particolare disagio ambientale viene corrisposto un soprassoldo giornaliero di lire 180.

Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, stabilisce quali siano i locali sotterranei da considerare ai fini dell'attribuzione del soprassoldo.

Art. 69.

(*Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche*)

Al personale addetto a lavori che richiedono manipolazione di sostanze nocive o tossiche o il continuo contatto con le stesse e comportano quindi condizioni di reale disagio e gravosità è corrisposto un compenso giornaliero di lire 130.

Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, determina quali siano i lavori da considerare nocivi agli effetti del presente articolo.

Art. 70.

(*Premi eccezionali*)

Nel bilancio di ciascun esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda, è stanziato, sotto la voce « premi eccezionali al personale », un fondo per compensi speciali per particolari benemerenze o per prestazioni eccezionali rese oltre il normale orario di servizio il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

Fino al limite individuale di lire 100.000 i suddetti premi sono concessi dal direttore generale.

Art. 71.

(*Premio per le sostituzioni*)

Quando, per qualsiasi causa, si sia verificata l'assenza temporanea di un dipendente dell'esercizio, escluso il personale addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni e navigante, e non sia stato provveduto alla sua sostituzione, è concesso un premio giornaliero a coloro che, oltre alle proprie normali attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all'assente.

L'importo di detto premio non può essere superiore ai due terzi dello stipendio iniziale ragguagliato a giornata previsto per la qualifica del dipendente sostituito

e va suddiviso in parti uguali tra i dipendenti che in ciascuna giornata sono stati impiegati per la sostituzione.

Il premio retribuisce anche l'eventuale lavoro straordinario effettuato per la sostituzione.

Le norme particolari per la determinazione del premio e la sua liquidazione sono approvate dal direttore generale.

Art. 72.

(Compensi per l'effettuazione delle paghe)

I dipendenti incaricati di corrispondere le paghe al personale ricevono un premio di lire 0,12 per ogni mille lire pagate per competenze dovute al personale medesimo. Il premio è corrisposto mensilmente in base al totale delle somme pagate nel mese, purchè questo sia superiore a lire 1.000.000.

Art. 73.

(Compensi per funzioni giudiziarie)

Le competenze per onorari, poste a carico delle controparti soccombenti e riscosse dall'Azienda nelle cause relative a contratto di trasporto davanti ai giudici conciliatori e davanti ai pretori, sono ripartite, con norme da stabilirsi dal direttore generale, fra i dipendenti incaricati della difesa dell'Azienda.

Art. 74.

(Premi per la scoperta di irregolarità od abusi nei trasporti)

Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed al personale in genere incaricato delle controllerie che scopra irregolarità od abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci è accordata, in premio, una percentuale dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di sovrattassa, a norma delle vigenti condizioni e tariffe per i trasporti.

Detta percentuale, da fissarsi dal direttore generale, non potrà, in nessun caso, superare il 30 per cento dell'importo suddetto e qualora venga stabilita in misura inferiore, la differenza fra il 30 per cento del ripetuto importo ed il premio effettivamente corrisposto al personale interessato sarà devoluta all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato.

Il premio è limitato al 10 per cento per le irregolarità riscontrate nella dichiarazione del peso delle spedizioni.

In nessun caso i premi di cui ai precedenti commi possono superare l'importo di lire 5.000 per ogni singola irregolarità od abuso.

Il premio è accordato anche sulla parte delle sovrattasse che si riscuotono per i percorsi in servizio cumulativo con le altre ferrovie, quando sussista tra queste e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato apposita convenzione.

Nel caso in cui l'Azienda creda opportuno di abbandonare l'esazione, colui che ha scoperto l'irregolarità o l'abuso riceve un compenso, per ogni contravvenzione regolarmente accertata, variabile, a seconda della importanza della contravvenzione medesima, da lire 200 a lire 1.500 per ogni irregolarità.

In nessun caso però questo compenso può superare il 20 per cento dell'esazione non riscossa o rimborsata.

Se l'Azienda abbandona solo una parte delle sovrattasse, il premio, nelle misure sopra indicate, viene computato sulla restante parte effettivamente riscossa, fermo restando il minimo di cui al comma precedente.

Le norme per la ripartizione del premio tra i vari dipendenti che concorrono all'accertamento, nonchè la quota da addebitarsi ai responsabili della irregolare compilazione dei verbali e degli erronei accertamenti per effetto dei quali l'Azienda non potesse incassare le somme dovutele, sono stabiliti dai direttori dei servizi movimento commerciale e del traffico.

E' corrisposto in premio il 25 per cento di ogni sovrattassa per esazioni suppletive dovute dal viaggiatore sull'importo dei biglietti emessi dal personale quando non si corrisponda il premio contravvenzionale, oppure quando la misura di questo sia inferiore all'importo del premio di cui al presente comma.

Al personale dei treni che rilascia biglietti ai viaggiatori in partenza da fermate presenziate, da impianti non abilitati o da stazioni di confine, è corrisposto un premio pari al 2,50 per cento dell'importo dei biglietti emessi.

Art. 75.

(Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria)

Ai dipendenti che scoprono contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria, è concesso il 25 per cento del prodotto netto delle pene pecuniarie devolute ed incassate effettivamente dall'erario.

Qualora il dipendente che ha diritto al premio non possa ottenerlo, per qualsiasi motivo, l'Azienda si riserva di compensarlo per proprio conto con un premio, per ogni verbale di contravvenzione, nella misura da lire 200 a lire 1.000, secondo l'importanza della contravvenzione e le circostanze in cui è stata elevata.

Art. 76.

(Premi per evitare anormalità nella circolazione dei treni)

Ai dipendenti che contribuiscono ad impedire fatti anormali nella circolazione dei treni, con lo scoprire rotaie rotte od altri guasti di qualche entità nell'armamento e nelle opere d'arte, con l'esporre e ripetere prontamente i segnali in caso di pericolo, o con altri mezzi, possono essere accordati premi il cui importo è determinato, caso per caso, in ragione dell'utilità del servizio reso.

Possono, parimenti, e con gli stessi criteri, essere concessi premi al personale di visita dei treni, quando rilevi guasti al materiale rotabile che avrebbero potuto pregiudicare gravemente la sicurezza della circolazione dei treni.

I premi sono corrisposti, a seconda dei casi, dai capi delle divisioni di esercizio fino al massimo di lire 10.000 e dai direttori compartimentali fino a lire 25.000 per ogni anormalità evitata. Quelli di maggiore entità sono approvati dal direttore generale fino ad un massimo, per ciascun premio, di lire 50.000.

Art. 77.

(Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti)

Ai dipendenti che scoprano o concorrano a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci e dei bagagli, e sempre quando la reità degli autori risulti provata, è concesso un compenso adeguato alla diligenza dai dipendenti stessi dimostrata, nonchè all'importanza pecuniaria del fatto doloso.

Fino al limite di lire 10.000 il premio è concesso dai capi delle divisioni di esercizio e fino a lire 25.000 dai direttori compartimentali.

I premi d'importo superiore, fino al limite massimo di lire 50.000 sono approvati dal direttore generale.

Ai dipendenti che scoprano, nei trasporti su ferrovia, contrabbando di merci, di tabacchi e di altri generi di monopolio statale, può essere concesso dal Ministero delle finanze, su rapporto dell'Azienda ferroviaria, un premio speciale.

Art. 78.

(*Premio per consegna di oggetti rinvenuti*)

Ai dipendenti che consegnano prontamente oggetti preziosi o valori da essi rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le linee o in altri luoghi appartenenti all'Azienda ferroviaria, può essere concesso un premio di entità da stabilire di volta in volta a seconda del valore dell'oggetto rinvenuto.

Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal direttore generale.

Art. 79.

(*Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia*)

Ai dirigenti delle stazioni, cui sia concesso di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse perciò quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da lire 500 a lire 1.200 per giornata.

L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso è stabilito dal direttore del servizio movimento.

Art. 80.

(*Rimborsi*)

Al personale incaricato di espletare speciali servizi nell'ambito della residenza compete il rimborso delle eventuali spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

Qualora non esistano mezzi di trasporto, è corrisposto un compenso chilometrico di lire 37, o, se si tratta di zone prive di strada, di lire 53.

Quando risulti conveniente, il direttore generale può autorizzare altri compensi per spese di locomozione in relazione a servizi cui dovrebbe altrimenti farsi fronte con l'impiego di automezzi.

Art. 81.

(*Premi e soprassoldi per speciali condizioni di servizio*)

Ai dipendenti di tutti i servizi i quali siano posti in condizioni tali di lavoro da dover dare prestazioni considerate notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di quelle che potrebbero da loro esigersi per la qualifica di cui sono rivestiti, o da dover sopportare disagi e spese non compensabili altrimenti, possono essere accordati, con decreto ministeriale e finchè durino le condizioni anzidette, speciali premi o soprassoldi.

Pure con decreto ministeriale possono essere concessi ai dipendenti premi diretti a cointeressarli alle economie delle materie di consumo o al miglior rendimento di determinati servizi e di determinati lavori.

CAPO XII.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 82.

Tutti i compensi (premi, indennità, eccetera) inerenti alle funzioni disimpegnate e stabiliti in misura fissa mensile non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale e per festività infrasettimanale.

Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti su base giornaliera non sono corrisposti per i giorni di completa assenza dal servizio dovuta a qualsiasi causa, eccettuato il cambio turno.

I dipendenti adibiti alle funzioni per le quali i compensi sono istituiti ricevono il compenso:

a) per intero, se prestano servizio per più di mezza giornata di lavoro;

b) pari alla metà, se prestano servizio per mezza giornata di lavoro o meno.

Per tutti i compensi (premi, indennità, eccetera) che vengono corrisposti su base oraria il computo delle ore viene effettuato mensilmente e nel totale delle ore stesse viene trascurata l'eventuale frazione di ora se pari od inferiore a mezz'ora ed arrotondata ad un'ora la frazione superiore a mezz'ora.

I dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore hanno titolo ai compensi di servizio di cui ai Capi VII e seguenti inerenti alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni per le giornate in cui sono espletate le funzioni stesse.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano salvo che sia altrimenti stabilito dalle particolari disposizioni riguardanti ciascun premio o soprassoldo.

Art. 83.

Salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, un dipendente non può in una medesima giornata e per lo stesso titolo, fruire contemporaneamente di premi e soprassoldi stabiliti per due o più funzioni, ma riceve quelli della sola fra le funzioni esercitate per la quale i premi o soprassoldi risultino più remunerativi.

Durante il periodo di istruzione di un dipendente in una determinata funzione per la quale è ammesso un soprassoldo o un premio, cioè fino a quando egli, per non aver superato le prove di idoneità, fa servizio sotto l'immediata sorveglianza e responsabilità di altri dipendenti idonei, il compenso non gli spetta.

In tal caso, però, egli continua a fruire dei premi e dei soprassoldi che fossero inerenti alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

Art. 84.

I soprassoldi, i premi, i compensi, le indennità ed ogni altro assegno o retribuzione di qualsiasi specie, temporanei o periodici, fissi od eventuali, ordinari o straordinari, liquidabili su richiesta dell'interessato o d'ufficio, sotto qualunque forma o per qualunque titolo a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ove non siano domandati, si prescrivono entro due anni dalla scadenza del mese in cui secondo le norme e gli usi contabili vigenti dovrebbero essere pagati.

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1970.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per i lavoratori soci della cooperativa portabagagli delle stazioni ferroviarie di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini della applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile valida nei confronti dei lavoratori soci della cooperativa portabagagli delle stazioni ferroviarie di Genova sono determinate come segue: 8ª classe di contribuzione mensile con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1284)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1970.

Periodi medi di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari, per alcuni organismi cooperativi delle provincie di Milano e Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per gli organismi cooperativi di seguito riportati e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Milano:

Carovana facchini uniti - Milano: giornate 19, decorrenza 1° ottobre 1967;

Carovana facchini « Adda » - Lodi: giornate 24, decorrenza 2 gennaio 1968;

Salerno:

Carovana braccianti « Montalbino » del mercato ortofrutticolo di S. Egidio Montalbino: giornate 24, decorrenza 1° maggio 1968.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1251)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa « La Sociale - Società cooperativa di produzione, lavoro, agricola e consumo a r. l. », con sede in Dogato di Ostellato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza in data 10 gennaio 1970 con la quale il presidente della cooperativa « La Sociale - Società cooperativa di produzione, lavoro, agricola e consumo a r. l. », con sede in Dogato, fraz. di Ostellato (Ferrara) (già « La sociale democratica - Società cooperativa di produzione, lavoro e consumo a r. l. », con sede in Libolla, fraz. di Ostellato) ha chiesto che la stessa venga posta in liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 24 gennaio 1970 alla suddetta cooperativa dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « La Sociale - Società cooperativa di produzione, lavoro, agricola e consumo a r.l. », con sede in Dogato, frazione di Ostellato (Ferrara) (già « La sociale democratica - Società cooperativa di produzione, lavoro e consumo a r. l. », con sede in Libolla, frazione di Ostellato), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Lucci in data 19 dicembre 1952, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Con successivo provvedimento verrà nominato il commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 198 del sopracitato regio decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1283)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1970:

Mazzarino Franco, notaio residente nel comune di Chieri, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Piraccini Piero, notaio residente nel comune di Riolo Terme, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Ravenna.

Pontieri Aldo, notaio residente nel comune di Tonco, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Asso, distretto notarile di Como.

Prestipino Giarritta Maria Grazia, notaio residente nel comune di Butera, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Porlezza, distretto notarile di Como.

Giaccari Luciano, notaio residente nel comune di Vilminore di Scalve, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bellagio, distretto notarile di Como.

(1394)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di micologia presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di micologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1680)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia medioevale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di storia della filosofia medioevale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1609)

Vacanza delle seconde cattedre di filosofia morale e di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, sono vacanti le seconde cattedre di filosofia morale e di lingua e letteratura inglese alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1610)

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di istituzioni di diritto privato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1632)

Autorizzazione all'Istituto per ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto prefettizio n. 10801 in data 6 febbraio 1969, lo Istituto per ciechi di Milano è stato autorizzato ad accettare il legato di L. 50.000 disposto dalla signorina Zappa Anna, deceduta in Casatenovo (Como) il 7 febbraio 1968.

(1387)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di zona del comune di Como

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, n. 794, è stata approvata la variante n. 1 al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Como per il quartiere di Prestino.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1372)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, la provincia di Parma viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 766.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1453)

Autorizzazione al comune di San Marcello Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1970, il comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.414.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1353)

Autorizzazione al comune di Torrebruna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, il comune di Torrebruna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.553.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1354)

Autorizzazione al comune di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1970, il comune di Agira (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1456)

Autorizzazione al comune di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1970, il comune di Nissoria (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1458)

Autorizzazione al comune di Sant'Alfio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1970, il comune di Sant'Alfio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.747.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1459)

Autorizzazione al comune di Scordia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1970, il comune di Scordia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.286.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1460)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 26 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
Dollaro canadese	586,90	586,90	587 —	586,80	586,30	586,90	586,90	586,80	586,90	586,90
Franco svizzero	146,54	146,47	146,48	146,44	146,475	146,54	146,45	146,44	146,54	146,45
Corona danese	84,02	83,97	84,02	83,97	83,95	84,02	83,99	83,97	84,02	84 —
Corona norvegese	88,16	88,11	88,10	88,125	88,15	88,16	88,11	88,125	88,16	88,10
Corona svedese	121,24	121,15	121,22	121,13	121 —	121,24	121,19	121,13	121,24	121,20
Fiorino olandese	173,08	173,02	173,02	173,06	173 —	173,10	173,06	173,06	173,08	173,05
Franco belga	12,67	12,67	12,6725	12,67	12,68	12,67	12,6725	12,67	12,67	12,67
Franco francese	113,59	113,56	113,57	113,555	113,55	113,50	113,57	113,555	113,59	113,55
Lira sterlina	1515,15	1514,95	1514,70	1514,95	1514,50	1515,15	1514,90	1514,95	1515,15	1514,80
Marco germanico	170,68	170,66	170,66	170,635	170,65	170,68	170,65	170,635	170,68	170,65
Scellino austriaco	24,34	24,34	24,3450	24,3425	24,30	24,34	24,345	24,3425	24,34	24,34
Escudo portoghese	22,12	22,12	22,13	22,12	22,15	22,12	22,115	22,12	22,12	22,11
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,03	9,016	9 —	9,01	9,015	9,016	9,01	9 —

Media dei titoli del 26 febbraio 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,625
Redimibile 3,50 % 1934	98,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,70
» 5 % (Ricostruzione)	93,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,825
» 5 % (Città di Trieste)	91,20
» 5 % (Beni esteri)	85,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,60
» 5,50 % » » 1968-83	91,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,90
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,25
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,40
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,225
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,80
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,15
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,50
Dollaro canadese	586,85
Franco svizzero	146,445
Corona danese	83,98
Corona norvegese	88,117
Corona svedese	121,16
Fiorino olandese	173,06
Franco belga	12,671
Franco francese	113,562
Lira sterlina	1514,925
Marco germanico	170,642
Scellino austriaco	24,344
Escudo portoghese	22,117
Peseta spagnola	9,015

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica-direttiva del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con cui è stato approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349 relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Ritenuto che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile, alla data del 30 novembre 1969, può essere bandito un concorso per esame a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari;
Vista la nota 10 dicembre 1969 di questo Ministero con la quale è stato invitato il Ministero della pubblica istruzione a dare notizia che sono conferibili ai suddetti assistenti universitari, quindici posti nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica-direttiva degli ingegneri del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 349.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre che alla data del 31 marzo 1970 gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

b) siano assistenti ordinari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e loro modificazioni ed integrazioni;

c) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, n. 6;

d) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti ordinari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L.400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate e fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio del 31 marzo 1970.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

nome, cognome, data e luogo di nascita;
il possesso del diploma di ingegnere e dell'abilitazione all'esercizio professionale;
il possesso della qualifica di assistente ordinario nonchè la cattedra e l'università di cui è assistente;
l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal rettore dell'università presso cui l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto di bando.
Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.
La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati nel colloquio.
Per sostenere il colloquio il candidato dovrà essere munito di un valido documento ufficiale di riconoscimento.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento degli esami, con decreto ministeriale con cui saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione ai posti a concorso.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale, o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 400, del diploma comprovante l'aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

2) certificato medico su carta bollata da L. 400, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Detto certificato recante l'attestazione degli effettuati accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

3) certificato del rettore dell'università o dell'istituto superiore attestante l'effettivo e lodevole servizio prestato;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, in data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo il termine stabilito non sarà tenuto conto anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Potrà essere concesso un ulteriore termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 6 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e all'art. 202 del testo unico 1957, n. 3 già citato, nonchè l'assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 174.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957,

n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1970
Registro n. 1, *foglio n.* 397

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) Tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno) tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname);

Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie:

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) Idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) Disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro e in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 11 dicembre 1969

Il Ministro: NATALI

(1272)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a sei posti di capo ufficio aggiunto nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica UU.PP.I.C.A., riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui consigli e uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900 convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il predetto testo unico;

Visto il regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, concernente lo inquadramento del personale degli uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il sopracitato regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alla istituzione degli uffici provinciali del commercio, dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto l'art. 15, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo statuto giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della sopracitata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Ritenuto che, in base alle disponibilità di organico alla data del 30 novembre 1969, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli UU.PP. I.C.A. può essere bandito un concorso per esame a sei posti di capo ufficio aggiunto (ex coeff. 229), riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sei posti di capo ufficio aggiunto (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica UU.PP.I.C.A., riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, occorre che gli aspiranti alla data del 31 marzo 1970:

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali, politiche ed amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime (sezione armamenti); laurea in scienze coloniali; laurea in scienze statistiche e demografiche; laurea in scienze statistiche ed attuariali; laurea in scienze sociali;

b) siano nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1652) e

successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio, quali assistenti di ruolo;

d) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione, termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise n. 2, Roma, non oltre il 31 marzo 1970, tramite l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma dello aspirante di proprio pugno che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) l'indirizzo attuale: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise n. 2, Roma), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il titolo di studio, indicando l'università o l'istituto che lo ha rilasciato nonchè la data in cui è stato conseguito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 400, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 400. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'amministrazione stessa su carta bollata dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata, da cui risulti anche la cattedra presso la quale l'aspirante è assistente ordinario;

3) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 4.

Programma d'esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) economia politica;
3) statistica metodologica, demografica ed economica;
4) nozioni di diritto amministrativo;
5) legislazione sugli uffici provinciali industria, commercio e artigianato e sulle camere di commercio, industria e agricoltura;
6) lingua francese.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e da due funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla commissione sarà inoltre aggregato, come membro aggiunto, un professore di lingua francese.

Art. 6.

Svolgimento della prova di esame

La prova d'esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Del diario della prova di esame è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Esito della prova di esame

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 366 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 456.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di capo ufficio aggiunto (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli UU.PP.I.C.A., con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

I vincitori che nel termine stabilito non assumeranno regolarmente servizio, senza giustificato motivo, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1969

Il direttore generale: CANTAMAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1970
Registro n. 2, *foglio n.* 74

(1420)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, a cinque posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'edilizia scolastica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduta la legge 28 luglio 1967, n. 641;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a cinque posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione.

Dei cinque posti di ispettore centrale messi a concorso, due sono riservati a laureati in ingegneria o architettura, ai sensi dell'art. 31, comma primo, della legge 28 luglio 1967, n. 641.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui al precedente comma non potranno essere conferiti ad altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Al concorso suddetto è ammesso a partecipare il personale di ruolo, provvisto di laurea, appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) presidi di 1ª e 2ª categoria di istituti e scuole d'istruzione secondaria;

b) professori appartenenti ai ruoli *A* e *B* dei predetti istituti e scuole che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 o 18 anni di anzianità, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione;

c) funzionari dei ruoli delle carriere del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, rivestano una delle seguenti qualifiche: ispettore generale, direttore di divisione, provveditore agli studi di 1ª e 2ª classe.

Possono partecipare al concorso medesimo anche gli impiegati delle indicate carriere, con la qualifica, da almeno tre anni, di direttore di sezione o di vice provveditore agli studi.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª) entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

d) la categoria di personale di ruolo alla quale appartengono, la qualifica rivestita o il relativo coefficiente di stipendio, nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente prestano servizio;

e) di non essere sottoposti a procedimenti di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato, altresì, il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere vistata, per i candidati indicati alla lettera *a*) del precedente art. 2, dal competente provveditore agli studi e, per i candidati indicati alle lettere *b*) e *c*) dello stesso art. 2 (esclusi i provveditori agli studi, le cui firme sono depositate al Ministero) dal capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. « Curriculum » documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica, sull'attività e carriera amministrativa e sull'attività professionale, in cinque esemplari;

2. Copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dal competente provveditore agli studi per il servizio di preside o di professore di istituto statale di istruzione secondaria (candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2) e dalla competente direzione generale del Ministero per il servizio di ispettore generale, di direttore di divisione, di provveditore agli studi, di direttore di sezione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e di vice provveditore agli studi (candidati di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2);

3. Titoli vari e ogni altro documento che i candidati ritengano utili agli effetti del concorso.

I titoli prodotti dai candidati debbono risultare da documenti ufficiali in originale o in copia autenticata. Detti documenti dovranno essere rilasciati su carta da bollo da L. 400.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le loro eventuali pubblicazioni, in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione: « concorso per ispettore centrale per l'edilizia scolastica ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo detto termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni o ad uffici del Ministero della pubblica istruzione. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati per la partecipazione a precedenti concorsi per titoli a posti di provveditore agli studi di 2ª classe in prova o di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e sarà composta come segue: tre professori di università o di istituto di istruzione universitaria, un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione ed un ispettore centrale di 1ª classe.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla suddetta commissione sulla base di un massimo complessivo di cento punti, dei quali potranno essere assegnati non più di sessantacinque per i titoli e non più di trentacinque per il colloquio integrativo.

La commissione medesima stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportuna tabella.

Art. 10.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno trenta punti, verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali per l'edilizia scolastica e deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato ed all'accertamento delle sue attitudini a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non s'intende superato se il concorrente non abbia ottenuto la votazione di ventotto punti sui trentacinque a disposizione della commissione.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di sessantacinque punti sui cento a disposizione della commissione.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli rilasciati dalle competenti autorità.

I laureati in ingegneria o architettura dovranno fare pervenire, entro lo stesso termine, l'originale del diploma di laurea in ingegneria o architettura oppure la copia autentica di esso redatta su carta da bollo da L. 400.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

E' fatta, comunque, salva la riserva di due di detti posti a candidati compresi nella graduatoria generale di merito forniti di laurea in ingegneria o in architettura, di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico, ferma restando la riserva prevista dallo art. 1 del decreto medesimo per i laureati in ingegneria o in architettura.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo avviso, i seguenti documenti di rito:

A) Copia integrale dello stato di servizio civile, rilasciata — a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 — in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) Certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la durata ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del precedente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

C) Diploma originale del titolo di studio (laurea) di cui i candidati sono in possesso oppure copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo da L. 400 (salvo che non l'abbiano già presentato per i fini di cui al precedente art. 11).

L'autenticazione della copia del titolo di studio può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o presso il quale è depositato l'originale stesso, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1970
Registro n. 5, foglio n. 214

(1236)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquantasei posti di vice gestore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili di Marina.

Le prove scritte del concorso per esami a cinquantasei posti di vice gestore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili di Marina, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 18 settembre 1969, avranno luogo nei giorni 16, 17 e 18 marzo 1970, con inizio alle ore 8, presso il Palazzo degli esami, aule *A* - *B*, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(1627)

Data della prova scritta del concorso per esami ad un posto di assistente di chimica generale ed inorganica con elementi di organica, nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica.

La prova scritta del concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti della Accademia aeronautica di Pozzuoli per la cattedra di chimica generale ed inorganica con elementi di organica, indetto con decreto ministeriale 26 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 4 agosto 1969, avrà luogo a Pozzuoli presso la sede dell'Accademia aeronautica il 23 marzo 1970, con inizio alle ore 9.

(1628)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 780 in data 25 febbraio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1968;

Visti i decreti n. 3963 in data 29 ottobre 1969 e n. 165 in data 8 gennaio 1970, con i quali si è provveduto rispettivamente alla nomina della commissione giudicatrice ed alla sostituzione del presidente della commissione medesima;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali rassegnati dalla citata commissione e constatata la legittimità e la regolarità delle operazioni medesime;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa.

1. Debernardi Piero . . . punti 70,300
2. Gobbi Giuseppe . . » 69,620
3. Curto Albino » 67,845
4. Amosso Enrico . » 62,235
5. Bagliani Giuseppe . . . . punti 60,840
6. Ticozzi Franco . . . . » 60,035
7. Carola Vittorio . . . . » 59,110
8. Mazza Pierangelo . . . . » 58,695
9. Zampaglione Vito . . . . » 58,075
10. Gastaldi Noemi . . . . » 57,995
11. Dardano Candido . . . . » 57,095
12. Tonelli Gianfranco . . . . » 56,969
13. Gennaro Massimo . . . . » 54,135
14. Amoruso Antonio . . . . » 52,750
15. Parravano Nello . . . . » 52,000
16. Dalle Ore Giovanni . . . . » 49,315
17. Vassura Giovanni . . . . » 47,100
18. De Gobbi Sergio . . . . » 46,285
19. Bramante Luigi . . . . » 45,275
20. Morano Franco . . . . » 45,160
21. Orlandi Mario . . . . » 44,315
22. Perrone Athos . . . . » 42,746

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 6 febbraio 1970

Il medico provinciale: GIANNUZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 721 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1968;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Debernardi Piero: condotta medica di Vigliano B.se;
2) Gobbi Giuseppe: consorzio medico Ronco B.se-Zumaglia-Ternengo;
3) Curto Albino: condotta medica di Asigliano;
4) Amosso Enrico: consorzio medico Cavaglià-Dorzano;
5) Bagliani Giuseppe: condotta medica di Villata;
6) Ticozzi Franco: consorzio medico Strona-Crosa;
7) Carola Vittorio: condotta medica di Rovasenda;
8) Mazza Pierangelo: condotta medica di Sordevolo;
9) Zampaglione Vito: condotta medica di Bioglio;
10) Gastaldi Noemi: condotta medica di Ronsecco;
11) Dardano Candido: consorzio medico Riva Valdobbia-Alagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 6 febbraio 1970

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(1378)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.